

**Disegno di legge n. 1706 di conversione  
del decreto-legge n. 159 del 31 ottobre  
2025, recante “Misure urgenti per la  
tutela della salute e della sicurezza sui  
luoghi di lavoro e in materia di  
protezione civile”**

---

AUDIZIONE UTILITALIA  
SENATO DELLA REPUBBLICA – XIX LEGISLATURA  
10A COMMISSIONE  
AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE

La scrivente Utilitalia, che rappresenta, promuove e tutela oltre 400 aziende ed enti che gestiscono servizi di pubblica utilità nei settori Acqua, Ambiente, Energia e Servizi Funerari, sottoscrivendo i contratti collettivi nazionali unici gas-acqua, elettricità, servizi ambientali ed il CCNL delle imprese pubbliche del settore funerario, ringrazia innanzitutto la Commissione per la presente audizione, che dà l'opportunità di sottolineare alcuni elementi di possibile integrazione del decreto-legge n. 159/2025, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile, in fase di conversione in legge.

Si deve in premessa esprimere un forte apprezzamento per il decreto-legge n. 159/2025, del quale si condividono le finalità e l'impianto generale, volto a innalzare il livello di tutele per la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori ed a realizzare un contrasto ancora più efficace al tragico fenomeno degli infortuni sul lavoro e all'impiego di lavoro irregolare. Il rafforzamento delle misure di prevenzione, il miglioramento dei controlli in materia di subappalti pubblici e privati e la particolare sensibilità espressa sul tema della formazione quale condivisibile cardine del sistema, sono elementi di rilievo che denotano la qualità del testo legislativo da convertire. Particolare riferimento merita poi l'evidenza rivolta nel testo alla tematica *near miss*, per cui la scrivente ha già avviato un percorso di collaborazione con INAIL e la Fondazione Rubes Triva (Ente Bilaterale paritetico per la formazione dei lavoratori delle imprese diigiene ambientale sulla prevenzione, protezione e sicurezza dei luoghi di lavoro) che ha condotto all'adozione di modelli di rilevazione dei mancati infortuni da parte delle aziende; anche l'attenzione posta alla formazione sulle misure di prevenzione di condotte violente o molestie nei luoghi di lavoro è un elemento importante nel decreto-legge, che ha già trovato importanti valorizzazioni nei contratti collettivi sottoscritti da Utilitalia.

La scrivente valuta quindi positivamente l'intervento normativo, ma ritiene al contempo opportuno porre in evidenza alcuni punti che necessiterebbero di ulteriori approfondimenti, al fine garantire un migliore equilibrio tra obiettivi di sicurezza e operatività delle imprese, con particolare riferimento ai settori rappresentati.

Un primo ambito di intervento che la scrivente riterrebbe opportuno rafforzare è quello relativo agli **ambienti confinati**. Un provvedimento normativo così importante, come quello in commento, dovrebbe infatti essere occasione per una **disciplina organica della sicurezza sul lavoro negli spazi confinati**, che finora non ha trovato una compiuta espressione nel nostro ordinamento. In tal modo, si potrebbe procedere anzitutto con una **definizione univoca** di tali ambienti, tale da ricoprendere tutte le fattispecie che potenzialmente potrebbero rientrarvi, per poi procedere a individuare le **peculiarità in ambito di valutazione rischi e misure tecnico/organizzative** conseguenti, compresa la disciplina del coordinamento qualora il lavoro negli spazi confinati fosse affidato a imprese esecutrici o a lavoratori autonomi, strutturando al contempo la relativa sorveglianza sanitaria e le **necessità formative** in materia.

Alla valorizzazione delle tutele in materia di spazi confinati potrebbe giungersi anche per il tramite dell'attuale formulazione dell'art. 3, comma 6 del decreto legge che, come noto, rimanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, l'individuazione degli ambiti di attività a rischio più elevato secondo la relativa classificazione adottata dall'INAIL, con prioritario riferimento alle

attività in cui è elevata l’incidenza delle lavorazioni in appalto e subappalto. Utilitalia ritiene tuttavia maggiormente opportuno, in luogo dell’estensione dell’applicazione delle misure previste ai sensi dell’art. 3, comma 6 sopra richiamato, provvedere all’inserimento nel testo normativo della specifica disciplina relativa agli ambienti confinati, magari con l’inserimento di un apposito Titolo XI bis nell’impianto del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche sulla scorta di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177.

La scrivente ritiene altresì importante **rafforzare il ruolo delle parti sociali** quale attualmente previsto nell’impianto del decreto-legge. Ciò potrebbe avvenire anzitutto valorizzando ulteriormente il ruolo delle associazioni datoriali e sindacali, dotando le stesse di una maggiore incisività rispetto alla funzione meramente consultiva ora prevista nella fase di definizione dei decreti interministeriali. In tal modo, si renderebbe più facile e rispondente alle varie realtà l’individuazione delle esigenze e delle tutele specifiche da realizzarsi nei diversi settori, nell’ottica di estendere gli strumenti previsti dal decreto anche ad altri compatti economici.

In parallelo, un ulteriore ambito di intervento potrebbe realizzarsi tramite un **maggior coinvolgimento degli enti bilaterali in materia di formazione**, tematica anch’essa oggetto di particolare attenzione nel decreto-legge. Le positive esperienze registrate dalla bilateralità in tale ambito dovrebbero spingere infatti a un maggiore utilizzo della stessa sin dalla fase di erogazione, come previsto dall’art. 5 del decreto, così da rendere più agevole l’accesso alle imprese, sulla base delle istanze intercettate dagli enti bilaterali.

Da ultimo, in materia di **patente a crediti**, la scrivente riterrebbe utile inserire, in aggiunta a quanto ora previsto dall’art. 3 del decreto-legge, **strumenti di condivisione delle effettive decurtazioni** apportate a seguito di violazioni. Ciò al fine di monitorare, magari con cadenza annuale, l’incidenza del nuovo strumento normativo, ovviamente nel rispetto delle esigenze di tutela della privacy con l’anonimizzazione delle risultanze da condividere.

\*\*\*\*

Utilitalia, nell’esprimere nuovamente apprezzamento per le misure previste dal decreto e per le finalità dallo stesso perseguiti, auspica che le proposte formulate possano trovare considerazione nella conversione in legge del provvedimento.



[www.utilitalia.it](http://www.utilitalia.it)

UTILITALIA | Piazza Cola di Rienzo 80/A | 00192 Roma